



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE
Ufficio III – Affari Legali e Contenzioso
PEC: ag.contenziosogenerale@cert.vigilfuoco

A Uffici di Diretta Collaborazione con il Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco
Ufficio per la Regolazione Aeronautica
la Certificazione e la Sorveglianza di Aeroporti ed Eliporti
PEC: uff.regolazioneaeronautica@cert.vigilfuoco.it

OGGETTO: Problematica relativa ai requisiti di formazione antincendio del personale operativo che presta assistenza antincendio presso le elisuperfici.

In riferimento alla richiesta di codesto Ufficio, si rappresenta che per individuare correttamente i termini della questione occorre considerare i distinti e specifici compiti istituzionali normativamente assegnati, da un lato, all'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (E.N.A.C.) e dall'altro, a questa Amministrazione in materia di servizi antincendio in ambito aeroportuale, ed in particolare, presso le elisuperfici.

L'art. 687 del Codice della Navigazione stabilisce, infatti, che *“L'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC), nel rispetto dei poteri di indirizzo del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, nonché fatte salve le competenze specifiche degli altri enti aeronautici, agisce come unica autorità di regolazione tecnica, certificazione, vigilanza e controllo nel settore dell'aviazione civile, mediante le proprie strutture centrali e periferiche...”*.

Ed ancora, all'art. 690 del citato codice è previsto che *“Ferme restando le competenze di regolamentazione tecnica attribuite al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, come definite dalla legge 23 dicembre 1980, n. 930, e successive modificazioni, l'ENAC determina le condizioni di applicabilità, attuazione e regolarità dei servizi antincendio in ambito aeroportuale”*.

Alla luce delle suesposte disposizioni, è di tutta evidenza che l'attività di regolamentazione tecnica assegnata al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco non possa che operare all'interno e, pertanto, nel limite, delle condizioni (di applicabilità, attuazione e regolarità dei servizi antincendio in sede



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE
Ufficio III – Affari Legali e Contenzioso
PEC: ag.contenziosogenerale@cert.vigilfuoco

aeroportuale), individuate, invece, dall'ENAC, in quanto, come già ricordato, “unica autorità” a ciò preposta.

Ciò detto, si ritiene che nella menzionata competenza dell'ENAC rientrino anche le “elisuperfici che costituiscono la base per le operazioni HEMS (Helicopter Emergency Medical Service)”, considerato che, come riconosciuto dal giudice amministrativo, in riferimento ad una controversia concernente la fattispecie in esame, “*sarebbe incongruo attribuire tale competenza all'ENAC per gli aeroporti e non per strutture di minore complessità ed importanza*” (Cfr. TAR Lazio, Sezione Terza, sentenza n. 4141/2018).

IL VICE PREFETTO VICARIO

Raio

M
Sms